ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
"G. Pegreffi"
SASSARI

STATUTO

Art. 1
NATURA

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "*Giuseppe Pegreffi*", di seguito indicato anche IZS, con sede legale a Sassari in via Duca degli Abruzzi n. 8, è ente sanitario di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione, posto sotto la vigilanza amministrativa della Giunta regionale.
2. Il presente statuto è predisposto ai sensi della L.R. 4 agosto 2008 n.12, che disciplina il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "*Giuseppe Pegreffi*" in conformità al Decreto Legislativo 30.06.1993 n. 270, nonché secondo i principi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, e ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, del Decreto Legislativo 28.06.2012 n. 106, artt. da 9 a 16, della L.R. di recepimento del 17 dicembre 2012 n. 25 art. 13 e della L.R. del 7 novembre 2012 n. 21 art.3 comma 3.

Art. 2
FINALITA' ISTITUZIONALI E COMPITI GENERALI

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna garantisce alle ASL, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessaria per l'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche. Garantisce, inoltre, le competenze sanitarie attribuite all'Istituto con D.M. del 27 febbraio 2008 relativo ai compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale.
2. L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 e all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 270 del 1993.
3. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonché da norme comunitarie.

Art. 3

COMPITI

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

2. La Regione definisce nella programmazione sanitaria gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL, con l'Agenzia Regionale della Sanità, con l'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale.

3. L'IZS della Sardegna, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 270 del 1993 e dal Decreto Ministeriale n. 190 del 1994, provvede in via primaria ai seguenti compiti:

    a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

    b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

    c) accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

    d) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

    e) supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

    f) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;

    g) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale e di origine non animale;

    h) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

j) formazione del personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

k) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'università per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

l) effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati;

m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti, anche esteri, del settore veterinario;

n) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica in collaborazione con l'università;

o) informazione, promozione, consulenza e assistenza ai soggetti istituzionali preposti per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico e nutrizionale delle produzioni animali;

p) attività di supporto tecnico-scientifico e di ricerca nell'ambito della sicurezza alimentare;

q) produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e utili all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, su incarico dello Stato e della Regione;

r) attività di supporto tecnico, scientifico e di ricerca nell'ambito del benessere animale;

s) assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalla Regione o dallo Stato, compresa la collaborazione con gli uffici veterinari ministeriali per gli adempimenti comunitari (UVAC) e i Posti Ispezione Frontaliera (PIF);

t) assolvimento delle competenze sanitarie attribuite all'Istituto con D.M. del 27 febbraio 2008 relativo ai compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale;

u) informazione e consulenza sanitaria agli allevatori per la bonifica zoosanitaria degli allevamenti e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali attuati nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica.

4. L'IZS della Sardegna:

   I. opera come strumento tecnico-scientifico e di supporto operativo della Regione nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposti dalla Regione.

   II. Contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), anche tramite proprio personale tecnico.

   III. è integrato nel Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISAR).

   IV. E' Centro di Referenza Nazionale per le seguenti tematiche:

   - Produzioni Biologiche (Decreto del Ministero della Salute 8 maggio 2002 – Decreto del Ministero della Salute 4 agosto 2011);
   - Echinococcosi idatidosi (Decreto del Ministero della Salute 8 maggio 2002);
   - Mastopatie degli ovini e dei caprini (Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2003).

   V. L'Istituto, d'intesa con la regione, può associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

   VI. L'Istituto, in relazione allo svolgimento delle stesse competenze, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.

   VII. L'Istituto può, mediante convenzioni di cui al punto VI, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

Art. 4

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è articolato nella sede centrale di Sassari, nelle sedi territoriali di Cagliari, Nuoro, Oristano e nei centri operativi di Tortolì e Olbia.

2. L'istituzione di nuove sedi territoriali o l'eventuale soppressione di quelle già esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta regionale.

3. L'organizzazione funzionale dell'Istituto, il funzionamento del collegio di direzione, del consiglio dei sanitari e le procedure di formazione degli strumenti di programmazione sono stabiliti dal regolamento aziendale predisposto in analogia all'atto aziendale di cui all'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 10 del 2006, nel rispetto dei seguenti principi:

   a) l'organizzazione centrale e territoriale garantisce, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e le relazioni con le Aziende Sanitarie Locali (ASL);

   b) l'organizzazione prevede regolari consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attività.

4. I centri di referenza nazionali riconosciuti presso l'IZS della Sardegna svolgono funzioni di ricerca e di assistenza tecnica nell'ambito della rete nazionale ed internazionale per la salute veterinaria, contribuiscono allo sviluppo della cooperazione tecnico-scientifica con le altre istituzioni veterinarie e sanitarie e dipendono gerarchicamente e strutturalmente dall'Istituto.

FINANZIAMENTO, PATRIMONIO, GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 5
FINANZIAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 270 del 1993, il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è assicurato:

   a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;

   b) dalla Regione e dalle ASL per le prestazioni poste a carico delle stesse;

   c) dalle ASL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;

   d) dai proventi diversi disciplinati con provvedimenti regionali.

2. Il finanziamento dell'IZS è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;

b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

e) dagli introiti per la fornitura di servizi, per l'erogazione di prestazioni a pagamento e per la fornitura dei servizi di informazione e consulenza sanitaria agli allevatori per la bonifica zoosanitaria degli allevamenti e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali attuati nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di esami a pagamento;

f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

Art. 6

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengano all'Istituto medesimo.

Art. 7

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19) e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili e compatibili con la L.R. n 12/2008.

Art. 8

PRINCIPI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE REGIONALI

1. La regione disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in

ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

a) Semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) Razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

1) La riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2) La gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) La riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4) La riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5) La razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

Art. 9

ORGANI DELL'ISTITUTO

1. Sono organi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna:

a) Il Consiglio di Amministrazione;

b) Il Direttore Generale;

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, ed è composto da tre membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Nel decreto di nomina è fissata la data della prima convocazione.
2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente con preavviso di almeno 7 giorni, inviata a mano o mediante fax o con altro mezzo che ne attesti l'avvenuto ricevimento (Posta Elettronica Certificata - PEC). La convocazione alle sedute deve contenere l'indicazione dell'ora, data e luogo della riunione e dell'ordine del giorno; il Presidente può comunicare almeno 48 ore prima della riunione un ordine del giorno integrativo. In casi di particolare urgenza la convocazione straordinaria è disposta con preavviso di almeno 2 giorni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei componenti, può comunque deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici su argomenti all'ordine del giorno.
6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
7. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su invito del Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo. Può inoltre essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori.
8. I verbali delle adunanze del Consiglio sono archiviati presso la Direzione Generale, Servizio Affari Generali. Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dal dirigente del Servizio Affari Generali, o, in caso di assenza, da altro dirigente amministrativo indicato dal Presidente e nominato dal Direttore Generale.

9. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale, componente di giunte provinciali e comunali, nonchè con il ruolo di dipendente della Regione e di dipendente dell'Istituto. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

10. I componenti possono essere rinominati per non più di una volta. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri, Il Presidente della Regione provvede alla sostituzione secondo quanto disposto dalla L.R.12/2008.

Art. 11

DECADENZA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il componente il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica nei seguenti casi:
   a) per il sopravvenire di uno dei casi che ne determinano l'ineleggibilità;
   b) per assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
2. La causa di decadenza è comunicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Presidente della Regione che la contesta all'interessato il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Regione decide definitivamente.

Art. 12

DIMISSIONI

1. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Regione e agli organi che hanno proceduto alla designazione, oltreché all'IZS della Sardegna. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla sua elezione deve prenderne atto nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione e comunque non oltre 30 giorni, e procedere a una nuova elezione.

Art. 13

SOSTITUZIONE

1. In caso di cessazione o di decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione, si procede alle sostituzioni con le modalità previste dal precedente articolo 10.
2. I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere ai predecessori.

Art. 14

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
    a) delibera lo statuto entro novanta giorni dall'insediamento;
    b) procede alla nomina del Presidente; delibera il regolamento aziendale, su proposta del Direttore Generale, entro novanta giorni dall'insediamento;
    c) definisce gli indirizzi generali per la programmazione annuale e pluriennale dell'Istituto;
    d) approva il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del Collegio dei Revisori, sottoposto con delibera del Direttore Generale; (art. 25, comma 4, D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011);
    e) delibera ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dallo statuto.
3. Qualora il Consiglio di Amministrazione non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 2, punti a) e c), la Regione nomina un Commissario che provvede all'adozione dello statuto e del regolamento aziendale entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 15

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

a) Risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) Il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) Vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della Salute, nomina un Commissario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 16

INDENNITA'

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità pari al 10 per cento dell'indennità lorda annua fissata dalle norme e regolamenti vigenti per il Direttore Generale dell'Istituto.

2. al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità pari al 20 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il Direttore Generale dell'Istituto.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione che, per lo svolgimento del loro incarico, si rechino in trasferta, o che risiedano in altra località rispetto alla sede legale, compete il rimborso spese secondo quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione Regionale.

Art. 17

IL PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Presidente.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.

3. Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e sul rispetto dell'attuazione degli indirizzi generali per la programmazione annuale e pluriennale definiti dal Consiglio di Amministrazione e sull'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 18

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute.

   Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore ai cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R 11 Luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

   In particolare:

   a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;

   b) propone al Consiglio di Amministrazione, che lo delibera, il regolamento aziendale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale;

   c) definisce, sulla base della programmazione regionale e degli indirizzi generali del Consiglio di Amministrazione, la programmazione annuale e pluriennale dell'Istituto;

   d) predispone e adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

   e) delibera la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita dell'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;

   f) predispone la relazione programmatica annuale;

   g) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le disposizioni di legge e contrattuali vigenti;

   h) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposti dai Dirigenti;

i) predispone il piano triennale delle attività, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali;

j) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone alla valutazione del Consiglio di Amministrazione e della giunta Regionale;

k) propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;

l) adotta i regolamenti interni, e tutti gli atti riguardanti la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

2. Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario, nominati con provvedimento motivato del Direttore Generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e possono essere riconfermati.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore Generale può nominare il suo sostituto scelto tra il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo.
4. Per gravi motivi, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato.
5. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del Direttore Generale la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati e, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del Direttore Generale.
6. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di manifesta non attuazione del piano triennale delle attività di cui al comma 1 lettera j, può chiedere alla Giunta regionale di revocare il Direttore Generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche in quanto compatibili con il decreto legislativo n. 106 del 28 giugno 2012.

Art. 19

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti *dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123* e dura in carica tre anni. Il collegio è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39.*
2. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente nella prima seduta convocata dal Direttore Generale dell'Istituto.
3. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,* e successive modificazioni, in quanto compatibili con il decreto legislativo 106 del 28 giugno 2012.

Art. 20

DIRETTORE SANITARIO

1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria nell'Istituto ovvero in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore Sanitario dirige i servizi tecnico-scientifici dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici sanitari al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore Sanitario è sostituito da un dirigente preventivamente individuato dal medesimo.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Art. 21

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa nell'Istituto ovvero in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore Amministrativo è sostituito da un dirigente preventivamente individuato dal medesimo.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Art. 22

PERSONALE

1. Il personale dell'Istituto fa parte del comparto della Sanità pubblica. Al personale si applica il CCNL dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992, e nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai concorsi per l'assunzione nell'Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche.

Art. 23

CONTROLLO

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 24

COLLEGIO DI DIREZIONE

1. Il Collegio di Direzione è un organismo collegiale di consultazione del Direttore Generale ed è composto come segue:

   - ✓ Direttore Generale
   - ✓ Direttore Sanitario
   - ✓ Direttore Amministrativo
   - ✓ Da due dirigenti responsabili di struttura complessa, individuati dal Direttore Generale di cui uno in rappresentanza delle strutture complesse della sede centrale e uno in rappresentanza delle strutture complesse territoriali.

2. Il Collegio viene convocato dal Direttore Generale si esprime nelle seguenti materie:

   a) elaborazione dei programmi di attività;

   b) programmazione e valutazione delle attività tecnico-scientifiche;

   c) organizzazione e sviluppo dei servizi;

   d) governo delle attività sanitarie;

   e) utilizzo delle risorse umane;

   f) valutazione dei risultati;

   g) formazione e aggiornamento del personale.

Il funzionamento del Collegio di Direzione è disciplinato dal regolamento aziendale di cui all'art.5 della L.R. 12/2008.

Art. 25

PRODUZIONE MEDICINALI E VACCINI

1. L'IZS, sulla base delle norme vigenti, può provvedere alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la

lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Il Direttore Generale, quale rappresentante legale dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e previa intesa con la Giunta Regionale, può associare l'Istituto ad altri enti pubblici per costruire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

Art. 26

PRESTAZIONI A FAVORE DEI PRIVATI

1. Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali l'IZS può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento a soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni, purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.
2. Le prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte della Regione, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della Salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 27

PARI OPPORTUNITA'

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità.
2. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità del personale dipendente.
3. Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, all'art. 57 del D.Lgvo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 28

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto si compone di 18 pagine e trova applicazione dalla data di sottoscrizione del Decreto del Presidente della Regione che lo emana previo espletamento delle procedure di cui all'art. 4 della L.R. 4 agosto 2008 n.12.